

8.2.14.3.7. 16.6 Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.14.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOT è emerso il seguente fabbisogno:

26 - Incentivare azioni virtuose di risparmio energetico e utilizzo fonti energia rinnovabili.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P5b.

L'intervento si prefigge di sostenere la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o agricola e trasformatori della biomassa ad uso energetico.

Tali aggregazioni dovranno essere formate da più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo, agroalimentare o forestale, ed essere finalizzate alla costituzione di filiere corte sia orizzontali che verticali in varie forme (es. Associazione Temporanea di Impresa, Associazione Temporanea di Scopo, associazioni o Consorzi Forestali).

Gli interventi previsti nella presente sotto misura sono finalizzati a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore agro-forestale impegnate nell'utilizzazione dei soprassuoli boschivi e agro-forestali, nonché nella trasformazione e commercializzazione delle biomasse agroforestali a scopo energetico.

I progetti dovranno riguardare solo la fornitura sostenibile di biomassa conformemente a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato riguardando, pertanto, esclusivamente biomasse che non provengano da colture dedicate e che non comportino la sottrazione di suolo agricolo.

Le aggregazioni di cui sopra dovranno presentare progetti all'interno dei quali siano identificabili:

- i contenuti di uno studio di fattibilità di una filiera territoriale e le attività finalizzate alla costituzione della filiera stessa, descrivendo gli ambiti territoriali, le biomasse di cui le aziende agricole sono fornitrici o produttori forestali, le categorie di soggetti che si intende coinvolgere ed il numero dei soggetti per ciascuna categoria, la dimensione economica complessiva stimata e la convenienza economica per la realizzazione della filiera;
- le attività di animazione atte a consentire la costituzione della filiera ed il suo funzionamento;
- le attività ulteriori e i servizi che concorrono al pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento (es. consulenza tecnica, formazione).

8.2.14.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";

D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi (per la definizione di biomassa);

D. Lgs. 102/2005 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e DM 2/3/2010 "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica";

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

8.2.14.3.7.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo, agroalimentare o forestale, formalmente costituiti sulla base di un accordo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria.

Nell'accordo deve essere individuato un soggetto capofila che ha l'onere della presentazione, del coordinamento del progetto e del partenariato, ferme restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione del progetto per il quale divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto.

8.2.14.3.7.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili, nella forma della sovvenzione globale, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:

- spese per studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte

con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell'implementazione vera e propria del progetto (studi sulla zona interessata o sul bacino di utenza, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali e di approvvigionamento, di piani di gestione forestale);

- costi dell'animazione della zona interessata per rendere fattibile un progetto di integrazione, comprese quelle di avvio ed esercizio della cooperazione e delle attività promozionali;
- costi di funzionamento e di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di progetti legati all'attuazione del Piano dettagliato;
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature funzionali all'attività della filiera fino a copertura del valore di mercato del bene per i soggetti pubblici diversi dai Comuni, singoli o associati, ai sensi del Regolamento (EU) n. 1303/2013 e del Regolamento (EU) n. 1305/2013.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di cooperazione e sono, pertanto, escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Per quanto riguarda i costi di realizzazione dei singoli progetti, questi faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure e operazioni del PSR.

La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Regolamento (EU) n. 1305/2013.

8.2.14.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Per il raggiungimento degli obiettivi di questo progetto deve risultare essenziale il progetto di cooperazione presentato ai sensi della presente misura.

Tale progetto di cooperazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- analisi del contesto territoriale del mercato locale (nuovo o esistente);
- descrizione delle attività del progetto di cooperazione;
- descrizione dei risultati attesi;
- elenco dei soggetti partecipanti al progetto e loro descrizione, ponendo in evidenza il loro ruolo all'interno del progetto;
- tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi

partner;

- descrizione delle eventuali attività di formazione programmate.

Nell'accordo che dovrà presentare il Beneficiario dovrà essere individuato un soggetto capofila che ha l'onere della presentazione, del coordinamento del progetto e del partenariato, ferme restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione del progetto per il quale divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto.

8.2.14.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La valutazione dei progetti sarà operata sulla base dei seguenti principi:

- qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;
- qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;
- dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell'estensione del territorio da essi gestito.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio massimo.

8.2.14.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni.

In caso di finanziamenti di investimenti sostenuti sotto forma di sovvenzione globale dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni imposti dalle omologhe misure del presente PSR.

In ogni caso gli aiuti dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del Trattato, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

8.2.14.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

ADG e OP, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 16.6 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari svolti nella precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

La numerosità dei costi di realizzazione del progetto possono rendere difficile la valutazione di congruità in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni/servizi/mezzi tecnici estremamente varie.

Rischi specifici sussistono in ordine alla verifica di:

- studi/progetti e attività preliminari;
- attività di avvio e esercizio della cooperazione e attività promozionali;
- attuazione del Piano dettagliato;
- acquisto di nuovi macchinari/attrezzature funzionali all'attività della filiera.

Ulteriore rischio è dovuto a una sovra compensazione a causa di cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano i seguenti rischi specifici:

- non è garantita la fattibilità della filiera relativamente agli ambiti territoriali, alle biomasse di cui le aziende agricole sono fornitrici o produttori forestali, alle categorie e numero di soggetti coinvolti, alla dimensione e convenienza per la realizzazione della filiera;
- non sono identificate le attività di animazione atte a consentire la costituzione della filiera e il suo funzionamento; nonché le attività ulteriori e i servizi che concorrono al conseguimento degli

obiettivi dell'intervento.

- non è garantita la tempistica di svolgimento del progetto e la ripartizione delle attività tra i soggetti partecipanti.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi riguardano:

- gestione del procedimento amministrativo e carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;
- spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato il verificarsi di rischi in ordine alle modalità gestionali, al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Potranno evidenziarsi difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa di inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle condizioni operative, variazioni di mercato e imprevisti.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

Ulteriori rischi riguardano:

- definizione durata dei progetti;
- definizione modalità oggettive di individuazione e quantificazione obiettivi da raggiungere e spesa sostenuta;
- definizione percentuale di contribuzione.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.14.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R1: saranno predisposti documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2: sarà realizzata una procedura di valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa, nel contesto dei documenti attuativi. Per talune tipologie di spesa si farà riferimento all'adozione di prezziari e tariffari pubblici.

Saranno indicate opportune procedure che consentano la corretta verifica delle spese relative a:

- studi/progetti e attività preliminari;
- attività di avvio e esercizio della cooperazione e delle attività promozionali;
- attuazione del Piano dettagliato;
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature funzionali all'attività della filiera ;
- sovra compensazione per effetto di cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione.

R7: sarà adottata una procedura per valutare la capacità dei beneficiari, anche in relazione all'onerosità e alla complessità del progetto. Saranno indicate opportune procedure che consentano la corretta valutazione dei progetti in ordine a:

- fattibilità della filiera territoriale, biomasse di cui le aziende agricole sono fornitrici o produttori forestali, categorie e numero di soggetti coinvolti, dimensione e convenienza per la realizzazione della filiera;
- attività di animazione per la costituzione della filiera e il suo funzionamento; nonché servizi che concorrono al pieno conseguimento degli obiettivi.
- tempistica di svolgimento del progetto e alla ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti.

R8: i documenti attuativi definiranno i parametri per la verifica del rispetto del contesto in cui deve realizzarsi il progetto, i parametri per la determinazione delle casistiche di applicazione del tipo di sostegno sotto forma di “sovvenzione globale”, e le relative ricadute in termini di percentuali di contribuzione.

Lo sviluppo dei sistemi informativi, in relazione ai parametri di quantificazione dei criteri, procederà a mettere in atto i necessari calcoli e controlli di coerenza sulle percentuali di aiuto e sui massimali di spesa

ammissibile.

Si ricorrerà a:

- elaborazione di manuali per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguardino modalità e tipologie di controllo;
- utilizzazione di banche dati o documenti informatizzati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria;
- elaborazione di moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti.

R9: le domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere, al fine di ridurre il tasso di errore, saranno gestite prevedendo meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione.

Sarà definita la tipologia di gestione attuabile nel caso di progetti integrati o in combinazione con altre operazioni.

R10: i documenti attuativi definiranno:

- vincoli e impegni anche successivi al pagamento a carico del beneficiario e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo;
- definizione delle modalità di individuazione e quantificazione degli obiettivi;
- definizione di documentazione a supporto della quantificazione.

R11: L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" (tempistiche adeguate alla complessità dei procedimenti, flussi di domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.14.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.14.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si veda quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1